



REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo

Servizio Aiuti alle imprese ed alle filiere agricole e agroalimentari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9551 DEL 24/10/2007

OGGETTO: Attuazione DGR n. 1449/07: "Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato. Criteri per la concessione degli aiuti." Avviso pubblico.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

MODULO B

Spazio riservato all'Archivio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione dirigenziale.

Il responsabile di Sezione o il Dirigente competente
(geom. Isidoro Fabbri)

Data 22.10.2007

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. _____ del bilancio regionale per l'esercizio finanziario _____

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte del seguente impegno di spesa

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la DGR n. 1577/04 relativa, tra l'altro, alla ripartizione delle risorse per il sostegno degli investimenti alle imprese artigiane, industriali, turistiche ed agroalimentari con la quale sono state attribuite risorse per € 5.000.000 a valere sulle assegnazioni CIPE destinate a favorire la ripresa delle attività economiche colpite da crisi idrica nel territorio del Trasimeno;

Vista la DGR n. 1581/04 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti delle filiere agroalimentari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1449 del 10/09/2007 con la quale è stato disposto il finanziamento dei progetti integrati delle filiere agroalimentari e alla relativa liquidazione sulla base delle risorse CIPE trasferite e acquisite alle disponibilità del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 e, che pertanto, per le finalità di dette risorse, risulta opportuno provvedere alla loro utilizzazione mediante l'avvio di uno specifico bando pubblico a sostegno di progetti integrati di tipo territoriale, rivolti alla PMI svolgenti attività nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che ricadono sia nel comprensorio del lago Trasimeno che al di fuori di tale comprensorio.

Considerato che la suddetta deliberazione prevede una dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000,00 per i progetti integrati ricadenti nel comprensorio del Trasimeno, e di € 450.000,00 per i progetti integrati che ricadono al di fuori di tale comprensorio;

Atteso che il medesimo atto rinvia ad apposita determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio competente la predisposizione di un avviso pubblico con il quale definire le modalità e i termini per la presentazione delle domande e il relativo procedimento istruttorio per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Ritenuto di dover dare seguito alla disposizione della Giunta Regionale di cui al precedente punto con l'approvazione delle disposizioni procedurali, predisposte nel rispetto dei criteri prioritari stabiliti dalla deliberazione in oggetto, come riportato nello schema di avviso pubblico che, contraddistinto dalla lettera "A", si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Il Dirigente Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento in allegato "A" che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ad oggetto: "Avviso pubblico Progetti Integrati di Filiera";
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, corredata dell'allegato A), nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

L'Istruttore
(dott. ssa Paola Cappelletti)

Si attesta la regolarità del procedimento

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Isidoro Fabbri)

Il Dirigente responsabile del servizio
(Dott. Giuliano Polenzani)

Allegato “A”

Attuazione DGR n. 1449/07: “Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato.

Criteri per la concessione degli aiuti.”

AVVISO PUBBLICO

art. 1

(Finalità e ambito d'applicazione)

1. La Regione dell’Umbria intende sostenere progetti integrati finalizzati al rafforzamento della competitività delle principali filiere agroalimentari dell’Umbria mediante l’introduzioni di innovazioni di prodotto e di processo e la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza e tutela dell’ambiente e dei servizi di supporto alla commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità.

2. Gli aiuti previsti dal presente bando pubblico possono essere accordati alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato CE (escluso il settore forestale, delle bioenergie e della pesca) e ricadenti:

- a. nel territorio del comprensorio del lago Trasimeno, (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano S.T., Città della Pieve, Piegaro, Paciano) secondo le specifiche disposizioni previste dal presente Titolo e dal Titolo II
- b. nel territorio al di fuori del comprensorio del lago Trasimeno, secondo le specifiche disposizioni previste dal presente avviso.

art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando s’intende per:

- a) **Filiera agroalimentare:** insieme degli anelli che partendo dalla produzione arriva fino alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all’Allegato I del Trattato CE. A tal fine sono individuate le due seguenti tipologie di filiere agroalimentari:
 - Filiera corta: quando il numero dei soggetti che intervengono a mediare i rapporti tra il produttore e il consumatore non è superiore a due
 - Filiera lunga: quando il numero dei soggetti che intervengono a mediare i rapporti tra il produttore e il consumatore è superiore a due
- b) **Progetto integrato di filiera**, di seguito denominato “**progetto**”, realizzato dai soggetti della filiera agroalimentare associati in un organismo di filiera, per i prodotti di cui all’allegato I del Trattato CE, finalizzato:
 - alla realizzazione di operazioni nel campo della produzione primaria;
 - della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definita all’art. 2 del regolamento CE n. 1857/2006;
 - alla gestione integrata in tema di qualità, tutela dell’ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.Le iniziative progettuali, per essere ammesse agli aiuti, dovranno essere collegate tra loro attraverso azioni orizzontali di filiera (servizi, valorizzazione prodotti etc.)
- c) **Organismo di filiera:** Associazione tra piccole e medie imprese come definite dall’art. 2 del regolamento CE n. 1857/2006, singole o associate, attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, nonché società di servizi, enti pubblici ed eventuali parti terze.

Un organismo di filiera, per essere riconosciuto come tale, può:

1. essere costituita tra almeno nove imprese con atto scritto stipulato con le stesse modalità previste per le forme societarie aventi personalità giuridica a norma del Codice Civile, ivi comprese le società cooperative ed i consorzi, e soddisfare, oltre alle condizioni di legge, le seguenti condizioni minime aggiuntive:
 - indicazione nello scopo sociale delle finalità previste dal progetto integrato di filiera;
 - durata non inferiore ad anni cinque;
 - individuazione del ruolo e vantaggio di ciascun associato nell'ambito del progetto e, per i soggetti attuatori, sottoscrizione dell'impegno a realizzare la propria quota di "progetto";
 - impegno di ciascun componente l'organismo di filiera a rispettare gli obblighi che verranno posti a carico a fronte della concessione degli aiuti.
2. essere costituito in "Associazione Temporanea d'Impresa" o "Associazione in Partecipazione" i cui atti costitutivi oltre a riportare le medesime condizioni aggiuntive previste per le società dovranno altresì prevedere:
 - l'individuazione del soggetto capofila rappresentante dell'Organismo di filiera. La persona fisica rappresentante legale del soggetto capofila dovrà essere il espressamente delegato a presentare le domande d'aiuto e pagamento, a coordinare progetto e sottoscrivere accordi ed impegni con soggetti esterni.

Sono considerati organismi di filiera anche le società cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro delle imprese;

Per le società già costituite alla data di pubblicazione del presente bando, e per le società costituite ai sensi del punto 1) la delega a presentare la domanda d'aiuto e di pagamento potrà essere rilasciata dal competente organo deliberativo della società stessa.

- a) **Soggetto capofila:** nel caso l'organismo di filiera sia costituito nelle forme previste alla precedente lettera c) punto 2) l'organismo stesso individua un capofila, tra i soggetti partecipanti all'associazione. Il soggetto capofila è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione. Nella sua qualità di soggetto capofila garantisce la realizzazione del progetto di filiera, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'ottenimento dei contributi ed alla rendicontazione degli stessi. Al fine di garantire la realizzazione del progetto di filiera il Soggetto Capofila stipula apposito contratto con ogni singolo Soggetto Attuatore con il quale vincola il Soggetto Attuatore a realizzare gli interventi/operazioni previsti dal progetto, stabilisce le condizioni e gli adempimenti cui il Soggetto Attuatore è vincolato oltre a stabilire la forma ed entità della garanzia che il Soggetto Attuatore è tenuto a prestare a fronte dei vincoli contratti.
- b) **Soggetto attuatore:** Organismo di Filiera costituito ai sensi della precedente lettera c) punto 1) ovvero soggetto partecipante alla società di cui alla precedente lettera c) punto 2) che sostiene, in tutto o in parte, l'onere finanziario degli interventi/operazioni previsti dal progetto e che ne garantisce la realizzazione mediante stipula di apposito contratto con il Soggetto Capofila.
- c) **Beneficiario dell'aiuto:** un soggetto attuatore.
- d) **Destinatario dell'aiuto:** ciascuno dei soggetti aderente all'Organismo di filiera che non è beneficiario degli aiuti;
- e) **Azioni orizzontali:** interventi coordinati dal legale rappresentante dell'organismo di filiera volti alla gestione integrata in tema di qualità, tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
- f) **Rilevanza regionale:** una filiera ha rilevanza regionale quando la produzione agricola di base coinvolta nel progetto è realizzata per almeno l'80% da imprese ubicate nel territorio regionale.

art. 3
(*Beneficiari*)

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando gli “Organismi di Filiera” costituiti secondo le disposizioni previste all’art. 2, lett. c) - 1), che siano regolarmente iscritti al registro delle imprese della competente CCIAA di cui all’art. 2188 e seguenti del Codice Civile ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione straordinaria.
2. Possono altresì beneficiare degli aiuti di che trattasi gli “Organismi di Filiera” costituiti in associazione secondo le disposizioni previste all’art. 2, lett. c), i cui associati risultino:
 - a) regolarmente iscritti al registro delle imprese della competente CCIAA di cui all’art. 2188 e seguenti del Codice Civile ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione straordinaria.
 - b) Titolari della responsabilità fiscale della propria impresa comprovata dal possesso della Partita IVA;
 - c) Titolari della responsabilità civile della propria impresa comprovata da un titolo di possesso giuridicamente valido e debitamente registrato tra proprietà, affitto e usufrutto;
 - d) che abbiano stipulato apposito contratto con l’Organismo di Filiera con il quale si impegnano a realizzare gli interventi/operazioni previsti dal progetto.

art. 4
(*Condizioni d’ammissibilità*)

1. Per essere ammessi all’aiuto i progetti devono soddisfare le seguenti condizioni d’ammissibilità:

a) Completezza della filiera

Il carattere di completezza della filiera è assicurato quando:

- gli interventi riconosciuti ammissibili al sostegno ricadono, direttamente o indirettamente, su tutti i settori previsti dal progetto di filiera tra quelli di cui all’art. 2 lett. b.
- l’ammontare delle spese ritenute ammissibili per le azioni orizzontali di cui all’art. 2, lett. b, terzo trattino non è inferiore:
 - (a) al 10 per cento per una spesa ritenuta ammissibile fino a 2 milioni di euro;
 - (b) all’8 per cento per una spesa ritenuta ammissibile da oltre 2 e fino a 3 milioni di euro;
 - (c) al 6 per cento per spese oltre i 3 milioni di euro;
- è presente in seno all’organismo di filiera anche l’anello della commercializzazione ovvero è dimostrata l’esistenza di accordi scritti che dovranno tradursi in contratti commerciali una volta realizzato il progetto;

b) Rilevanza regionale

Le iniziative previste nel progetto devono avere una rilevanza regionale come definita all’art. 2, lett. i).

c) Coerenza con gli strumenti di programmazione

Il progetto proposto deve essere coerente e compatibile con gli altri strumenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria. In particolare gli interventi/operazioni proposti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- Riduzione dei costi di produzione;
- Miglioramento e riconversione della produzione;
- Miglioramento della qualità;
- Tutela e miglioramento dei requisiti di cui alla successiva lettera d), al di sopra di quelli minimi previsti dalle norme obbligatorie;

a) Rispetto dei requisiti

Gli interventi/operazioni finanziati nell'ambito del settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dovranno essere finalizzati al miglioramento del rendimento globale della singola impresa Soggetto Attuatore nonché rispettare i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

Tutti i beneficiari partecipanti al progetto dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

b) Cantierabilità

Gli interventi programmati dovranno essere immediatamente cantierabili fin dalla data di presentazione delle domande e, pertanto, completi di tutte le autorizzazioni, permessi, concessioni, DIA ecc., rilasciate dalle competenti Amministrazioni. Potranno essere ritenute ammissibili anche i progetti per i cui interventi sia stata avanzata la richiesta di rilascio della suddetta documentazione alla data di presentazione delle domanda. In tali casi la validità del provvedimento di concessione degli aiuti resta subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta acquisizione di tale documentazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

c) Sbocchi di mercato

Tutte le iniziative previste nel progetto dovranno dimostrare l'esistenza di sbocchi normali di mercato. Non sono ammissibili investimenti che aumentano la capacità produttiva nei settori per i quali esistono specifiche limitazioni nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato se non comprovati dall'acquisizione delle relative quote di produzione.

d) Conferimento materia prima

Per quanto riguarda il settore della produzione primaria la valutazione del progetto prenderà in considerazione il livello di conferimento del prodotto trattato dall'Organismo di filiera che, in tutti i casi, non potrà essere inferiore al 51% della produzione aziendale di ciascun produttore di base partecipante al progetto (attuatori e non).

e) Imprese in difficoltà

Sono escluse dall'aiuto le imprese che rientrano nella categoria d'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione (GU C 244 dell'1.10.2004, pag.2) nonché quelle in liquidazione o altre procedure concorsuali.

a) Livello d'investimento

L'importo complessivo degli interventi previsti da ciascun progetto di filiera per il quale viene richiesto il sostegno, non deve essere inferiore ad € 500.000, e superiore a 5 milioni di euro

2. I requisiti d'ammissibilità di cui ai punti d), f), g) e h), oltre che al momento della presentazione della domanda dovranno essere confermati, per ogni singolo beneficiario, in sede di richiesta di liquidazione finale degli aiuti.

art. 5 (Spese ammissibili al sostegno)

1. Per il settore della produzione primaria, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento 1857/2006, le spese ammissibili al sostegno comprendono:

- a) La costruzione o miglioramento di beni immobili nonché l'acquisto di terreni agricoli e forestali nella misura massima del 10% del costo complessivo dell'intervento di ciascun soggetto attuatore. È altresì consentito l'acquisto di beni immobili, se indispensabili per le finalità del progetto, per un importo massimo della spesa ammissibile di € 516,00 per ogni metro quadrato utile.
- b) Spese per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali secondo i criteri delle norme ISO 9000 e per la realizzazione di piani di autocontrollo igienico sanitario secondo il metodo HACCP;
- c) L'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle informatiche;
- d) Le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) nella misura massima del 12% di queste, ivi compreso l'acquisto di brevetti e licenze;

Sono inclusi nel settore della produzione primaria anche gli investimenti realizzati nell'azienda agricola necessari per preparare il prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Per prima vendita s'intende quell'effettuata da un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita nonché la vendita al consumatore finale se commercializzata in locali non separati da altri adibiti all'attività primaria.

Sono esclusi dagli aiuti:

- Acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
- Drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione;
- Impianto di piante annuali;
- Semplici investimenti di sostituzione.
- Investimenti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le spese ammissibili comprendono:

- a) La costruzione o miglioramento di beni immobili. È altresì consentito l'acquisto di beni immobili, se indispensabili per le finalità del progetto, per un importo massimo della spesa ammissibile di € 516,00 per ogni metro quadrato utile.
- b) Spese per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali secondo i criteri delle norme ISO 9000;
- c) L'acquisto di macchine, attrezzature ivi comprese quelle informatiche, impianti tecnologici;
- d) Le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e c) nella misura massima del 12% di queste, ivi compreso l'acquisto di brevetti e licenze;

Sono esclusi dagli aiuti:

- Gli investimenti per le fasi successive alla prima lavorazione qualora in azienda non venga effettuata la prima lavorazione di un prodotto di cui all'allegato I del Trattato.
- Gli investimenti al livello di commercio al dettaglio;
- Gli investimenti per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi extra comunitari;

1. Per la gestione integrata in tema di qualità, tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro le spese ammissibili comprendono:

3.1. per l'introduzione di sistemi di certificazione e controllo:

- a) spese relative ai controlli connessi al rilascio della prima certificazione prevista per i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT e biologico)
- b) spese per l'introduzione di sistemi di qualità ambientali secondo i criteri delle norme ISO 14000 o EMAS;
- c) spese per l'introduzione di sistemi di certificazione della catena alimentare;

3.2. per i servizi di supporto alla commercializzazione:

- a) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sul prodotto interessato dalla filiera a condizione che le informazioni siano neutre e tutti i soggetti aderenti alla filiera abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- b) organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere limitatamente a spese per: iscrizioni, viaggi, pubblicazioni, affitto stand, premi simbolici fino a 250 euro per premio e per vincitore;
- c) per i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario ((DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT e biologico):
 - (1) la diffusione di conoscenze scientifiche;
 - (1) le informazioni sui sistemi di qualità e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e loro utilizzo purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

art. 6

(Eleggibilità delle spese ed entità dell'aiuto)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, sono eleggibili all'aiuto le spese ritenute ammissibili, effettivamente sostenute e documentate a far tempo dalla data del provvedimento con il quale viene decisa la concessione dell'aiuto.

2. Per il settore della produzione primaria l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella seguente misura massima:

- 40 per cento della spesa sostenuta per gli interventi/operazioni di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), b) e relative spese generali.
- 20 per cento della spesa sostenuta per gli interventi/operazioni di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) e relative spese generali.

Le suddette aliquote sono aumentate di 10 punti se l'intervento/operazione ricade nelle zone montane o svantaggiate delimitate dalla normativa comunitaria vigente e d'ulteriori 10 punti se lo stesso è realizzato da giovani agricoltori.

In tutti i casi l'importo globale degli aiuti concessi a valere sul presente avviso o concessi in virtù di altro regime di aiuti ai sensi del Reg. (CE) 1857/2007 per ogni singolo beneficiario non può superare € 400.000 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o € 500.000 se l'azienda del beneficiario si trova in zona montana o svantaggiata delimitata dalla normativa comunitaria vigente.

3. Per il settore della trasformazione e commercializzazione l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta per gli interventi/operazioni di cui all'art. 5, par. 2.

Per ciascun'impresa, le spese massime ammissibili sono limitate al 40% del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

1. Per il settore alla gestione integrata in tema di qualità, tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella seguente misura:

- Fino al 100% dei costi sostenuti dai produttori, singoli o associati, per gli interventi di cui all'art. 5 par. 3.1, lett. a) e fino ad un massimo di € 30.000 per azienda;
- Fino al 50% delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 5, par. 3.1 lett. b) e fino ad un massimo di € 100.000 per impresa;
- Fino al 80% delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 5, par. 3.1 lett. c) e fino ad un massimo di € 100.000 per impresa;
- Fino al 70% delle spese sostenute da imprese singole o associate per gli interventi di cui all'art. 5, par. 3.2 e fino ad un massimo di € 200.000.

2. Per i singoli interventi progettuali che coinvolgono beneficiari che esercitano prevalentemente il commercio all'ingrosso o al dettaglio (elenco attività ADECORI 2002: G 51.2, 51.3 e 52.2) non vi sono limitazioni all'investimento in quanto le spese non sono eleggibili agli aiuti previsti dal presente avviso

art. 7
(Limitazioni ed esclusioni)

1. non sono ammissibili al sostegno gli interventi/operazioni volti al rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. È vietata la pubblicizzazione di marchi commerciali e non sono ammissibili iniziative volte a stimolare i consumatori ad effettuare l'acquisto di un prodotto per la sua particolare origine ad eccezione dei prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare di cui ai regolamenti CE n. 509/2006, 510/2006 e 1493/1999.
3. Non sono sostenibili le attività di promozione commerciale né gli interventi che coinvolgono beneficiari che svolgono prevalentemente attività nel settore del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di cui alla tabella G della classificazione delle attività economiche ATCOFIN 2004.
4. relativamente al settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente le spese relative a macchine e attrezzi per la cura del vigneto e la raccolta delle uve nonché adeguamenti delle strutture e degli impianti tecnologici di cantina. Nel caso di interventi nel settore primario, l'impresa richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno 10 ettari di vigneto DOC o DOCG o almeno 15 ettari di vigneto qualificato come IGT.

art. 8
(Presentazione delle domande)

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti relativi alle filiere debbono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli stampati già predisposti per la presentazione delle analoghe domande di aiuto di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1581 del 20 Ottobre 2004 e Determinazione Dirigenziale n. 9044 del 20 Ottobre 2004 entrambe pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 1 al BUR serie generale, n. 46 del 4 Novembre 2004.

Alla domanda proposta dal Soggetto Capofila e firmata dal Legale Rappresentante dovranno essere allegate le domande relative alle operazioni realizzate dai Soggetti Attuatori aderenti alla filiera. Per tali domande, secondo la tipologia d'operazioni previste, dovranno essere utilizzati i modelli di domanda predisposti per le analoghe misure del PSR 2000-2006.

Le domande devono essere presentate, in duplice copia, alla Regione dell’Umbria, Direzione Regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo, Servizio Aiuti alle Imprese ed alle Filiera Agricole ed Agroalimentari, corredate della documentazione richiesta, con le seguenti modalità:

- Spedizione della domanda e documentazione allegata in plico raccomandato unitamente al supporto informatico contenente tutti i dati informatizzati della stessa, in tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data apposta dall’Ufficio postale accettante;
- Consegna a mano da parte di singoli. In tal caso la domanda e documentazione allegata, unitamente al supporto informatico contenente tutti i dati informatizzati della stessa, deve essere depositata entro le ore 12 (dodici) dell’ultimo giorno utile per la presentazione, corredata da una lettera di accompagnamento in duplice copia, sottoscritto dal depositante, del quale un esemplare è restituito previo apposizione del timbro datario da parte dell’Ufficio ricevente.

Il modello di domanda e le dichiarazioni allegate rilasciate a norma degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 devono essere sottoscritte dai richiedenti (Legale Rappresentante del Capofila e Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore), a pena d’irricevibilità, ai sensi dell’art.38, comma 3, del medesimo DPR.

Con la domanda dovrà essere prodotto, firmato dal richiedente, l’elenco della documentazione allegata.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine di **45 giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

art. 9

(Documentazione da allegare alla domanda)

I Soggetti Capofila degli Organismi di Filiera che richiedono i contributi di cui al presente avviso sono tenuti a costituire presso le proprie sedi legali, ovvero presso uno dei soggetti accreditati all’accesso al SIAN, il **“fascicolo del progetto”**. Per gli Organismi di Filiera costituiti ai sensi dell’art. 2 comma c) paragrafo 2) i Soggetti Capofila sono tenuti a verificare che ciascun Beneficiario aderente alla filiera sia in possesso del **“fascicolo aziendale”** custodito presso la sede della propria azienda ovvero presso uno dei soggetti accreditati all’accesso al SIAN.

Documentazione comune alle diverse tipologie:

Check list dei documenti di cui al successivo art. 10, compilata secondo il modello predisposto dalla Regione, a cura del beneficiario o dell’organismo convenzionato, che attesta la **completezza** e la **conformità** della documentazione conservata nel **“fascicolo del progetto”** e nei **“fascicoli aziendali”** dei beneficiari, necessaria ai fini degli adempimenti di cui alla vigente normativa, e la **corrispondenza** di tutte le informazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati, rispetto alla documentazione stessa. Tale check list dovrà essere presentata, con le medesime modalità previste per la domanda.

art. 10
(Documentazione da custodire nel fascicolo del progetto e
nei fascicoli aziendali dei beneficiari)

Nel “fascicolo del progetto” tenuto dal Capofila e nei “fascicoli aziendali” dei singoli Beneficiari andranno conservati, per tutta la durata del periodo di impegno, tutte le documentazioni atte a dimostrare i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedere alle diverse tipologie di aiuto. Nel “fascicolo del progetto” tenuto dal Capofila e nei “fascicoli aziendali” dei singoli Soggetti Attuatori vanno inoltre conservate, per il medesimo periodo di impegno, tutte le documentazioni di tipo contabile, tecnico o amministrativo atte a comprovare: l’entità dell’aiuto richiesto ed a dimostrare le spese sostenute e, per le tipologie riconducibili agli investimenti, le necessarie autorizzazioni, tutti gli atti o documentazioni amministrative, la consistenza delle opere effettivamente realizzate, le modalità di affidamento dei lavori, le modalità di scelta delle forniture.

Nota bene:

Tutta la documentazione alla quale si rinvia nel presente articolo deve essere conservata in un unico esemplare, in originale o copia autenticata.

art. 11
(Istruttoria delle domande)

L’istruttoria delle domande fa capo al Servizio Aiuti alle Imprese e alle Filiere Agricole e Agroalimentari, la responsabilità del procedimento è attribuita al responsabile della Sezione II del Servizio medesimo.

Le strutture preposte all’istruttoria delle domande, ricevute le stesse provvedono perché siano acquisite al protocollo della Direzione secondo l’ordine di presentazione.

Le strutture proposte all’istruttoria provvedono alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e del possesso, in capo ai richiedenti, dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Ai sensi della DGR n. 1124 del 4 agosto 1999 che attribuisce le competenze ai vari Servizi, all’istruttoria delle domande collaboreranno i Servizi della Direzione Agricoltura e Foreste coinvolti.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo di presentazione saranno dichiarate irricevibili.

Nel caso di domande incomplete o di documentazione irregolare, n’è consentita la regolarizzazione, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, entro termini compatibili con la procedura istruttoria indicati dallo stesso.

I richiedenti sono tenuti a fornire, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti per la regolarizzazione della domanda stessa e, comunque, necessari all’espletamento dell’istruttoria.

L’istruttoria sarà conclusa con la compilazione di un apposito documento istruttorio (check-list) nella quale viene attestata la ricevibilità dell’istanza, o in caso di rilevata mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti la declaratoria di esclusione motivata della domanda.

Il Responsabile del Procedimento, conclusa l’istruttoria amministrativa, redige l’elenco delle domande ricevibili e le declaratorie delle domande irricevibili o inammissibili. Gli elenchi delle domande dichiarate ricevibili sono trasmessi all’apposito Comitato di Valutazione di cui all’art. 12 per gli adempimenti di competenza.

art. 12
(Comitato di valutazione)

1. Ai fini della valutazione dei progetti integrati di filiera è istituito un Comitato di valutazione appositamente nominato con determinazione direttoriale composto da:
 - Responsabile del procedimento, con funzioni di coordinatore, dirigente del competente Servizio Aiuti alle Imprese ed alle Filiere Agricole ed Agro-alimentari;
 - Altri responsabili di Servizio e/o Sezione interessate dal presente avviso
 - Altri dipendenti regionali con esperienza nei settori interessati;Il coordinatore del Comitato, responsabile del procedimento, ai fini di una migliore organizzazione dell'attività di lavoro, può delegare la responsabilità del procedimento ai responsabili di Servizio o Sezione individuati per i settori d'intervento di cui all'art. 5.
2. Il Comitato di Valutazione, una volta ricevuto dal responsabile del procedimento l'elenco dei progetti di filiera ricevibili, opera una valutazione di merito e tecnico-economica dei progetti integrati esprimendosi in ordine alla ammissibilità degli stessi progetti ed opera una valutazione di merito e tecnico amministrativa degli interventi dei singoli soggetti attuatori nell'ambito di ciascun progetto di filiera ricevibile.
3. Il Comitato di Valutazione, sulla scorta delle priorità indicate al successivo art. 13 e dei criteri di cui all'art. 14 elabora la proposta di graduatoria dei progetti ammessi.

art. 13
(Priorità)

1. Il Comitato di cui all'art. 12 si esprime, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 14 tenendo comunque conto dell'attribuzione di una priorità generale a favore degli "organismi di filiera" costituiti, fin dalla data di presentazione della domanda, sotto forma societaria tra quelle aventi personalità giuridica a norma del Codice Civile, ivi comprese le società cooperative ed i consorzi, secondo le disposizioni dell'art. 2 lettera c).
2. A parità di punteggio sarà attribuita la precedenza agli "Organismi di filiera" che associano il maggior numero di soggetti attuatori.
3. Per i progetti integrati di filiera i cui interventi/operazioni sono realizzati esclusivamente nel comprensorio del lago Trasimeno, con esclusione del vincolo per gli interventi/operazioni di cui all'art. 5, par. 3.2, il sostegno previsto dal presente bando verrà assentito nel rispetto delle seguenti priorità settoriali:
 - Olio;
 - Ortofrutta;
 - Carne;
 - Vitivinicolo;
 - Altri settori;Nell'ambito dei settori sopra indicati, ulteriore priorità verrà assentita ai progetti di filiera che prevedono interventi/operazioni di cui all'art. 5, par. 3.1 per almeno i due terzi delle imprese associate.
4. Esperita la valutazione di cui al par. 1, il Comitato attribuisce un punteggio ad ogni singolo progetto integrato di filiera né da comunicazione del responsabile del Servizio competente ai fini della predisposizione della graduatoria di cui al successivo art. 15.

art. 14
(Criteri di valutazione)

VALUTAZIONE DELLA COERENZA E COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO

La valutazione della coerenza e compatibilità del progetto si compone delle tre seguenti fasi:

- A) valutazione di merito e tecnico-economica degli interventi dei singoli soggetti attuatori nell'ambito di ciascun progetto integrato di filiera;
- B) valutazione di merito e tecnico-economica del progetto integrato di filiera;
- C) determinazione dei fattori moltiplicativi e loro applicazione al punteggio conseguito.

A. valutazione di merito e tecnico-economica degli interventi dei singoli soggetti attuatori nell'ambito di ciascun progetto integrato di filiera;

Tale valutazione si basa sull'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei criteri riportati nella sottostante tabella.

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE (PUNTI)
1	Grado di coerenza del piano degli investimenti rispetto agli obiettivi del “progetto”	Da 1 a 4
2	Chiarezza espositiva del business plan	Da 1 a 4
3	Strategicità del piano commerciale dell'impresa del soggetto attuatore	Da 1 a 4
4	Livello organizzativo dell'impresa del soggetto attuatore	Da 1 a 4
5	Grado di fattibilità economico-finanziaria del progetto	Da 1 a 4
6	Valutazione dei vincoli e rischi nella realizzazione del progetto del beneficiario (cantierabilità, sostenibilità ambientale, infrastrutture necessarie ecc.)	Da 1 a 4
		Punteggio massimo = 24 punti

Il programma d'interventi/operazioni proposto da ciascun attuatore è escluso dal sostegno richiesto qualora non consegua un punteggio almeno pari a 12.

B. valutazione di merito e tecnico-economica del progetto integrato di filiera;

La valutazione tecnico-economica del “progetto” è effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, suddivisi in sette aree di valutazione, per un punteggio totale di 100 punti:

B.1 Il piano progettuale (analisi generale)

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE (PUNTI)
1	Presenza di un piano strategico integrato di sviluppo della filiera	da 1 a 4
2	Chiarezza nella individuazione degli obiettivi e loro grado di perseguitabilità	da 1 a 4
		Punteggio massimo = 8 punti

B.2 La filiera, la sua composizione e gli effetti derivanti dalla realizzazione del piano progettuale

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE (PUNTI)
3	Modalità di partecipazione dell'anello della commercializzazione	1= con accordi scritti 3 = in associazione con l' O.F. 5 = commercializzazione diretta del produttore e/o trasformatore
4	Natura complementare degli investimenti e capacità di contribuire alla stabile integrazione tra i soggetti della filiera	Da 1 a 5
		Punteggio massimo = 10 punti

B.3 L'organismo di filiera proponente

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE (PUNTI)
5	Livello di rappresentatività in relazione ai soggetti che compongono l'O.F.	1 = fino a 10 3 = oltre 10 e fino a 20 5 = oltre 20
		Punteggio massimo = 5 punti

B.4 Le innovazioni introdotte

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE (PUNTI)
Innovazione nelle forme organizzative		
6	Capacità del Piano Progettuale di introdurre innovazioni organizzative in grado di rafforzare le relazioni verticali e orizzontali della filiera	da 1 a 5
7	Capacità del Piano Progettuale di favorire lo sfruttamento d'opportunità offerte da nuovi mercati nazionali e di favorire l'internazionalizzazione	da 1 a 5
Innovazione di prodotto e di processo		
8	Capacità del progetto di introdurre innovazione di processo e/o di prodotto nei diversi anelli della filiera	Da 1 a 5
9	Capacità del Piano Progettuale di offrire miglioramenti dei livelli di garanzia dei prodotti e dei processi in tema di: qualità, tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro	da 2 a 12 due punti per ogni tema
Totale punteggio		Punteggio massimo = 27

B.5 L'analisi del mercato e degli aspetti competitivi

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE (PUNTI)
10	Capacità d'analisi della domanda e dei mercati di sbocco di riferimento	da 1 a 3
11	Livello di attendibilità degli accordi commerciali.	2 punti = accordi non vincolanti 4 punti = accordi vincolanti 8 punti = commercializzazione diretta o presenza delle imprese commerciali nell'O.F.
Totale punteggio		Punteggio massimo = 11 punti

B.6 La coerenza dei piani operativi con le analisi svolte e le caratteristiche dei beneficiari e del proponente

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE (PUNTI)
12	Coerenza e percorribilità del piano di sviluppo commerciale proposto	da 1 a 5
13	Coerenza e percorribilità del piano organizzativo di filiera proposto	da 1 a 5
14	Creazione di occupazione	Due punti per ogni unità lavorativa assunta a tempo indeterminato e fino a 10 punti
Totale punteggio		Punteggio massimo = 20 punti

B.7 La realizzabilità economico-finanziaria del piano progettuale

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SCALA DI VALUTAZIONE
15	Grado di fattibilità economico-finanziaria del piano progettuale	da 1 a 5
16	Valutazione dei vincoli e rischi nella realizzazione dell'intervento	da 1 a 5
Totale punteggio		Punteggio massimo = 10 punti

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE DI MERITO

Il punteggio base del progetto sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti nelle singole aree di valutazione (da B1 a B7) aumentato del punteggio medio ottenuto, come da tabella A, dai progetti dei singoli soggetti attuatori valutati favorevolmente.

Al punteggio base come sopra determinato, si aggiunge un ulteriore punteggio pari a 10 punti qualora il rapporto tra la produzione di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale e la produzione totale coinvolta è superiore al 50%.

Ulteriori punti 10 sono aggiunti al punteggio totale in presenza di "accordi interprofessionali" tra i soggetti aderenti all'organismo di filiera, attuatori o non degli interventi, volti a garantire la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione delle produzioni coinvolte nel progetto integrato di filiera.

Il progetto complessivo di filiera è ritenuto ammissibile al sostegno se raggiunge un punteggio totale di almeno 60 punti, ottenuto dalla sommatoria del punteggio base e dei punteggi aggiuntivi.

art.15
(Formazione delle graduatorie)

Sulla scorta delle risultanze del Comitato di Valutazione e il responsabile del Servizio competente darà luogo il responsabile del procedimento provvederà alla formazione della proposta di graduatoria dei progetti ammessi.

La proposta di graduatoria elaborata dal Comitato è approvata dal Dirigente del Servizio Aiuti alle Imprese con propria determinazione con la quale impegna i relativi fondi. Nella medesima Determinazione è proclamata la declaratoria delle domande irricevibili ed inammissibili. I provvedimenti d'approvazione delle graduatorie, le declaratorie d'inammissibilità e irricevibilità delle domande sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sulla base di tale graduatoria saranno individuati i progetti che beneficeranno in prima istanza delle disponibilità finanziarie assegnate e quelli che potranno usufruire d'eventuali successive assegnazioni, a valere sulle ulteriori disponibilità di fondi residuanti da azioni di rinuncia o di revoca da parte o nei confronti dei primi assegnatari.

art. 16
(Comunicazione dell'ammissione ai benefici)

Ai Soggetti Capofila dei progetti integrati di filiera utilmente collocati nella graduatoria d'ammissibilità e per i quali sussistono le disponibilità di bilancio necessarie, sarà inviato il provvedimento di concessione dei benefici pubblici con l'indicazione della spesa ammissibile e del contributo assentito distinto per ogni Soggetto Attuatore. Il Soggetto Capofila trasmetterà a sua volta, ai singoli Soggetti Attuatori, comunicazione della concessione degli aiuti specificando le prescrizioni cui il Soggetto Attuatore dovrà attenersi.

La validità del provvedimento di concessione è di 18 mesi dal suo ricevimento, fermo restando che il termine utile per l'invio della rendicontazione ai fini della liquidazione degli aiuti è stabilito al 15 Giugno 2009. La Regione si riserva la facoltà di prendere in esame eventuali richieste di liquidazione degli aiuti pervenute in ritardo od incomplete se e quando sussistano i tempi tecnici per completare tali liquidazioni improrogabilmente entro il 31/12/2009 senza pregiudicare il buon esito delle liquidazioni pervenute nei tempi previsti.

art. 17
(Affidamento dei lavori)

Per l'affidamento delle opere o forniture si provvede:

- per i lavori edili ed affini, mediante trattativa privata preceduta da gara uffiosa con invito di un congruo numero di ditte specializzate. La documentazione relativa alle procedure, o attestazioni comprovanti le metodologie d'affidamento lavori e d'esecuzione degli stessi di cui al presente comma devono essere conservate nel "fascicolo aziendale";
- per l'acquisto di macchinari attrezzature e impianti e strutture prefabbricate dovranno essere richiesti almeno tre preventivi di ditte diverse e la scelta dovrà ricadere su quello che in rapporto qualità prezzo risulta essere più vantaggioso. Potrà essere acquisito un unico preventivo nel caso d'inserimento di nuova attrezzatura, macchinario, impianto o struttura prefabbricata in linee produttive esistenti o strutture prefabbricate da ampliare tale scelta dovrà essere debitamente motivata ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Cooeprativa. I preventivi debbono essere conservati nel "fascicolo aziendale".

art. 18
(Esecuzione delle opere e proroghe)

L'Organismo di Filiera ed i Soggetti Attuatori sono tenuti ad attivare le operazioni cui il beneficio è riferito entro i termini previsti riportati nella comunicazione di concessione dal programma delle operazioni. Il Soggetto Capofila è tenuto a dare dandone-comunicazione al Servizio Aiuti alle Imprese entro il termine di 30 giorni dall'inizio delle operazioni. Il certificato con la data d'inizio delle operazioni a firma del Legale rappresentante dell'Organismo di Filiera o del Soggetto Capofila, deve essere conservato unitamente alla documentazione relativa alle procedure, o attestazioni comprovanti le metodologie d'affidamento delle operazioni e d'esecuzione delle stesse nel "fascicolo del progetto" o nel "fascicolo aziendale".

Trattandosi d'aiuto di stato l'inizio delle operazioni e subordinato all'approvazione delle graduatorie ed alla successiva comunicazione di concessione degli aiuti.

Gli interventi programmati dovranno essere ultimati entro i termini fissati nel programma delle operazioni. La realizzazione delle operazioni deve, in ogni caso, avvenire entro il termine di anni 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione degli aiuti.

Il mancato rispetto dei termini programmati di cui all'art. 16 secondo comma comporta la perdita del diritto alla liquidazione degli aiuti previsti, fatta salva la facoltà della Regione di prendere in esame eventuali richieste di liquidazione degli aiuti pervenute in ritardo od incomplete se e quando sussistano i tempi tecnici per completare tali liquidazioni entro il 31/12/2009 senza pregiudicare il buon esito delle liquidazioni pervenute nei tempi previsti. Non è concedibile alcuna proroga rispetto al termine ultimo di liquidazione degli aiuti entro il 31 Dicembre 2009.

Nel caso in cui sia decretata la decadenza o revoca dei benefici la Regione provvede al recupero d'eventuali contributi liquidati nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Regionale n. 6 del 9.03.1992

art. 19
(Ammissibilità documenti giustificativi di spesa)

Per le tipologie d'intervento attivate con il presente bando saranno riconosciuti ammissibili i documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi, aventi data non anteriore a quella della comunicazione di concessione degli aiuti. I relativi pagamenti devono essere fatti esclusivamente mediante bonifico bancario.

art. 20
(Varianti)

I Soggetti Capofila dei progetti ammessi a finanziamento potranno richiedere, in nome e per conto dei Soggetti Attuatori e per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, varianti alle opere previste.

Per variante s'intende una modifica degli interventi programmati, motivata da esigenze sopravvenute o da una nuova impostazione del programma d'investimenti, che garantisca in ogni caso il perseguimento degli originari obiettivi del progetto di filiera.

Sono varianti tutte le modifiche che comportano una ridefinizione sostanziale degli interventi ovvero una variazione della spesa ammessa superiore al 10%, e possono riguardare:

- la modifica della tipologia delle operazioni oggetto d'aiuto;
- la sostituzione di una o più imprese rinunciarie con altre subentranti che garantiscono il mantenimento degli obiettivi del singolo attuatore e del "progetto";

- la rinuncia di una o più imprese partecipanti al progetto e/o la riduzione degli interventi previsti (resta inteso che debba in ogni caso essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di "progetto").

Le varianti, presentate secondo le modalità di cui all'art. 8, saranno valutate dal Comitato di valutazione.

Le varianti devono in ogni caso soddisfare i criteri d'ammissibilità e non possono dare luogo ad aumento del costo del progetto né del punteggio assentito nella graduatoria definitiva. Nel caso in cui la variante comporti una riduzione del punteggio il responsabile del procedimento, su proposta del Comitato di valutazione, provvederà con propria determinazione:

- alla ricollocazione della domanda nella graduatoria d'ammissibilità;
- alla revoca dei benefici concessi qualora la domanda già finanziata non risultasse più finanziabile con conseguente recupero d'eventuali somme erogate.

Le decisioni assunte con la determinazione di cui al punto precedente sono notificate agli organismi di filiera interessati. L'esecuzione delle varianti è subordinata al ricevimento della notifica da parte della Regione.

L'approvazione delle varianti non determina in ogni caso aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione per ciascun soggetto attuatore restando a carico del beneficiario ogni onere aggiuntivo conseguente.

art. 21 (Erogazione degli aiuti)

A richiesta del Soggetto Capofila, per ciascun beneficiario, possono essere concesse anticipazioni in misura non superiore al 20% del contributo ammissibile previa produzione di:

- polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a favore della Regione dell'Umbria d'importo pari al 110 % dell'anticipazione richiesta. Tale garanzia, di durata massima fino al 30 Giugno 2009, potrà essere tacitamente rinnovata di sei mesi in sei mesi fino ad intervenuta liberatoria da parte dell'Amministrazione garantita.
- dichiarazione del legale rappresentante dell'Organismo di Filiera o del Soggetto Capofila attestante l'avvio del programma d'investimenti proprio e/o del singolo attuatore e copia della dichiarazione d'inizio lavori con il protocollo dell'avvenuta presentazione alla competente amministrazione comunale.
- relazione in ordine all'avvio degli interventi orizzontali.

Il Servizio competente accerta la regolarità della richiesta e della relativa documentazione, eventualmente anche per mezzo di visita in loco. L'erogazione dell'anticipazione non costituisce approvazione delle spese sostenute, poiché il pagamento totale del contributo resta subordinato al favorevole certificato d'accertamento d'avvenuta conforme realizzazione delle operazioni, con il quale sarà effettuata la verifica dell'ammissibilità di tutte le operazioni realizzate.

Ulteriore erogazione, sulle spese sostenute, e comunque fino alla concorrenza massima dell'80% del contributo in conto capitale accordato, potrà essere corrisposta per stati d'avanzamento ed a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione delle operazioni nei modi previsti nei successivi paragrafi del presente articolo. Da tali importi sarà detratto il 20% del contributo come recupero dell'importo dell'anticipazione concessa.

Nel caso in cui non sia attivata la procedura dell'anticipazione, il contributo in conto capitale potrà essere liquidato anche in più ratei, l'ultimo dei quali non inferiore al 20% di quello concesso, previo accertamento d'avvenuta esecuzione delle operazioni nei modi previsti nei successivi paragrafi del presente articolo.

Gli stati d'avanzamento saranno liquidati, a richiesta del Soggetto Capofila in nome e per conto del Beneficiario, e dovranno essere supportati dalle documentazioni indicate nei successivi paragrafi del presente articolo.

Rendicontazione (stati d'Avanzamento e/o stati finali)

Ad avvenuta esecuzione delle operazioni nei termini programmati, a riscontro favorevole della seguente documentazione da presentare al Servizio Aiuti alle Imprese, per stati d'avanzamento dei lavori che riguardino almeno il 20% delle opere previste:

1) Richiesta di verifica dello stato parziale o finale dei lavori e di liquidazione dei benefici concessi completa della quantificazione della spesa per la quale si chiede la liquidazione e delle indicazioni circa le modalità d'erogazione del contributo e della P. I.V.A. del Beneficiario sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo di Filiera o del Soggetto Attuatore e dal legale rappresentante del Soggetto Capofila che trasmette;

2) relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e del legale rappresentante dell'Organismo di Filiera o del Soggetto Attuatore in ordine:

- all'esecuzione delle operazioni in conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata. Eventuali varianti non sostanziali non autorizzate preventivamente, potranno essere approvate contestualmente alla liquidazione finale, qualora giustificate da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite massimo di spesa ammessa e la tipologia degli investimenti.
- agli effetti determinatisi sull'economia e organizzazione della filiera e su quelle aziendali in conseguenza della realizzazione delle operazioni e al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
- alla corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione delle operazioni rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.

3) contabilità finale dei lavori composta:

- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che saranno in seguito annullate all'atto dell'accertamento d'avvenuta esecuzione dei lavori, complete della modalità di pagamento che dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario sul quale dovrà essere indicato il numero e la data della fattura relativa o tramite ricevuta bancaria, la tipologia d'intervento attuata e il riferimento alla L.R. 7/99;
- Dichiarazione liberatoria attestante il pagamento della prestazione o fornitura con indicazione del numero e data della fattura, gli importi relativi e la modalità di pagamento e nel caso di forniture concernenti dotazioni aziendali (macchine e attrezzi) che le stesse al momento della consegna erano nuove di fabbrica e che su tali forniture non sussistono vincoli, privilegi o patti di riservato dominio;
- computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.

4) copia conforme all'originale del rogito notarile d'acquisto debitamente registrato, in presenza d'acquisto d'immobili.

- 1) disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente amministrazione comunale;
- 2) delibera del Consiglio d'amministrazione della Cooperativa che approva la trattativa privata preceduta da gara ufficiosa per l'aggiudicazione delle opere e contratto relativo;
- 3) concessioni edilizie, D.I.A., agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione.
- 4) Attestazione relativa al deposito, presso la Provincia competente - dei calcoli riferiti a strutture in c.a. e metalliche ai sensi della L. 6 novembre 1971, n. 1086, art. 4 (solo per lo stato finale);
- 5) attestazione relativa al deposito, presso la Provincia competente - Settore vigilanza sulle costruzioni, del certificato di collaudo, delle progettazioni esecutive e delle strutture in c.a. e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6 novembre 1971, 1086 (solo per lo stato finale);
- 6) planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risultati, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;
- 7) certificato di regolare esecuzione dei lavori o certificato di collaudo tecnico amministrativo (ove del caso) redatto da professionista iscritto all'albo o all'Ordine professionale completo di dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere di carattere edilizio non ispezionabili o di difficile ispezione sono state realizzate a perfetta regola d'arte e conformemente agli atti progettuali approvati (solo per lo stato finale);
- 8) per le Società, delibera del Consiglio di Amministrazione che approva lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione indicato al punto precedente) (solo per lo stato finale);
- 9) dichiarazione del direttore dei lavori in merito all'adempimento degli obblighi assicurativi presso INPS e INAIL con indicazione delle relative posizioni delle ditte aggiudicatarie delle opere e del montaggio delle forniture;
- 10) certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (solo per lo stato finale);
- 11) per gli immobili oggetto d'aiuto, atto unilaterale d'obbligo, a favore della Regione dell'Umbria, debitamente trascritto a cura e spese del beneficiario presso la Conservatoria dei RR.II., con il quale il legale rappresentante della ditta beneficiaria s'impegna a non mutare destinazione economica, ne alienare in tutto o in parte o a concedere in uso o ad altro titolo a terzi, che non esercitino le medesime attività e non assumano i medesimi impegni, quanto finanziato con i benefici di cui al presente bando per un periodo di almeno dieci anni gli immobili e per un periodo di cinque anni i macchinari e le attrezzature a decorrere dalla data d'avvenuto accertamento finale (solo per lo stato finale);
- 12) eventuali altri documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni particolari cui è subordinato il pagamento del contributo (d'ordine tecnico, sanitario e finanziario).

Per gli acquisti immobiliari ammissibili:

- 13) copia conforme all'originale del rogito notarile d'acquisto debitamente registrato.

Il Servizio competente accerta la regolarità della richiesta e della relativa documentazione, eventualmente a mezzo di visita in loco.

Delle risultanze degli accertamenti e verifiche si predisponde apposito rapporto conclusivo sulla base del quale si dispone la liquidazione degli aiuti.

art. 22
(impegni)

L'Organismo di Filiera in sede di presentazione della domanda dovrà impegnarsi a:

- riprodurre o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione ad ulteriori disposizioni introdotte da normative comunitarie o nazionali concernenti il sostegno allo sviluppo rurale;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività;
- mantenere, per un periodo vincolativo di 5 anni con decorrenza dalla data d'accertamento finale di regolare esecuzione degli investimenti, l'utilizzo e l'esercizio funzionale dei medesimi senza mutarne la destinazione economica;
- non alienare per il medesimo periodo vincolativo, in tutto o in parte, gli investimenti realizzati ovvero non cederli in uso o ad altro titolo, a terzi che non siano in grado di garantire l'utilizzo e l'esercizio funzionale dei medesimi senza mutarne la destinazione economica ed il rispetto di tutti gli altri impegni sottoscritti;
- rispettare ed osservare, per l'intero periodo vincolativo di cui sopra:
 - a) la legge regionale 19.03.1996, n. 5 concernente le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
 - b) la condizione d'ammissibilità relativa al rispetto dei requisiti minimi in materia d'ambiente, igiene e benessere degli animali;
- non richiedere ulteriori benefici o provvidenze aiuti pubblici per gli investimenti realizzati;
- non richiedere ulteriori agevolazioni per gli investimenti nella propria impresa che portino il volume complessivo della spesa, per il periodo di programmazione 2000/2006, al di sopra di quello massimo finanziabile previsto dalle specifiche misure del PSR dell'Umbria;
- produrre, a richiesta dell'amministrazione regionale, qualunque documento necessario per i vari iter istruttori;
- consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente abbiano accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività d'ispezione e controllo previste, nonché a tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante la fase istruttoria e per tutta la durata del periodo vincolativo su indicato, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo paragrafo, incorrerà nella declaratoria di decaduta della domanda e revoca della concessione con il conseguente e recupero delle somme erogate ai sensi a dell'art. 73 del regolamento (CE) N. 796/2004 della commissione del 21.04.2004.

Nel caso di trasferimenti a terzi, questi ultimi devono dimostrare il possesso dei requisiti d'ammissibilità agli aiuti e sottoscrivere l'impegno al mantenimento dei vincoli sopra richiamati per tutta la durata residua del periodo vincolativo.

In tutti i casi l'eventuale cessione, modifica della destinazione, cessazione o sospensione dell'uso dovranno, previa richiesta motivata, essere preventivamente autorizzate dalla Regione ivi comprese quelle ai sensi del combinato disposto degli articoli da 4 a 7 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 5.

art. 23
(Controlli)

I controlli afferenti i progetti di cui al presente avviso, fatte salve ulteriori determinazioni a carattere generale o specifico che potranno essere individuate dalla Giunta regionale, riguardano:

a) Controlli amministrativi(ex ante)

Tali controlli sono volti a:

- verificare la regolare presentazione e la completezza formale e documentale delle domande;
- verificare il possesso delle condizioni soggettive ed oggettive e dei requisiti d'ammissibilità agli aiuti;
- valutare i titoli di priorità e il relativo calcolo dei fattori moltiplicativi;
- determinare la quantificazione degli aiuti concessi.
- valutare le eventuali varianti;
- verifica della contabilità finale dei lavori;
- visite in situ al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti programmati;

I controlli amministrativi sono esperiti sul 100% dei progetti presentati e realizzati. Nel corso di tali verifiche il funzionario incaricato è tenuto anche ad effettuare il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.lgs 445/2000.

b) controllo in loco(ex ante)

Durante la fase di realizzazione delle azioni orizzontali e degli interventi di ciascun beneficiario aderente alla filiera, successiva alla concessione degli aiuti e anticipatamente all'erogazione del saldo afferente ciascun soggetto attuatore, sono disposti controlli in loco allo scopo di verificare l'effettiva presenza delle condizioni d'ammissibilità agli aiuti previste dalla normativa comunitaria con particolare riguardo ai requisiti minimi in materia d'ambiente, igiene e benessere degli animali.

Tali controlli saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% della spesa complessivamente ammessa.

c) controllo nel corso del periodo vincolativo(ex post)

Tali controlli sono rivolti ad accertare il rispetto da parte del richiedente e dei soggetti attuatori di tutti gli adempimenti e impegni posti a carico per tutta la durata del periodo vincolativo.

Tali controlli sono effettuati successivamente alla liquidazione degli aiuti, su un campione di domande che hanno beneficiato degli aiuti stessi da computarsi nella misura dell'1% all'anno della spesa complessivamente liquidata, per l'intera durata del periodo vincolativo.

I funzionari allo scopo incaricati, redigono apposito processo verbale delle attività esperite e degli elementi accertati nel corso del sopralluogo.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità nel corso dei controlli, fatta salva l'applicazione d'eventuali sanzioni penali e amministrative, verranno applicate le sanzioni previste all'art. 19.

art. 24
(decadenza e revoca – recuperi)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo 8, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al responsabile della Misura coinvolto nel progetto, fatta salva l'applicazione d'eventuali sanzioni penali e amministrative, notificando all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può presentare, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro

deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il responsabile di Misura coinvolto, valutate le eventuali contro deduzioni presentate, può decidere in ordine:

- Il non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento nel caso d'accoglimento delle giustificazioni addotte;
- alla imposizioni di prescrizioni aggiuntive;
- all'attivazione del procedimento di revoca della concessione ed eventuale recupero delle somme erogate;

A seguito dei controlli di cui all'art.15, costituiscono motivo di decadenza, parziale o totale, dai benefici:

- la mancata o incompleta realizzazione delle azioni a carattere orizzontale;
- l'assenza di uno o più segmenti della filiera rispetto al progetto approvato;
- la mancata presentazione della richiesta d'accertamento e liquidazione finale degli aiuti nei termini temporali indicati nella comunicazione d'ammissibilità;
- l'accertata difformità o non corrispondenza delle dichiarazioni e impegni sottoscritti e di quanto precisato nella comunicazione d'ammissibilità agli aiuti, ferme restando le condizioni d'esonero per cause di forza maggiore quali:
 1. decesso dell'imprenditore;
 2. impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa d'infortuni;
 3. espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempre che essa non fosse prevedibile al momento della domanda e/o dell'assunzione dell'impegno;
 4. interventi pubblici di riordino fondiario;
 5. calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante l'azienda del beneficiario;
 6. distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'attività aziendale;
 7. epizoozia che colpisca in tutto o in parte il bestiame del beneficiario;
 8. abbattimento d'urgenza con conseguente limitazione della destinazione delle carni al libero consumo;
 9. epidemie di patogeni o infestazioni di parassiti a carico di specie vegetali che ne compromettano gravemente la fase vegetativa e la produzione rendendo di fatto impossibile il rispetto degli impegni anche per la diminuzione delle superfici produttive.
- L'accertato cumulo di benefici con altre forme di sussidio pubblico;
- la mancata o incompleta realizzazione degli interventi di uno o più beneficiari sempreché tale assenza non comprometta la completezza della filiera e/o il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

L'accertamento delle infrazioni di quanto indicato al paragrafo 2 e di quanto prescritto nella comunicazione d'ammissibilità agli aiuti, comporta la decadenza dalle provvidenze, la revoca dei benefici assentiti e il recupero delle somme erogate.

La decadenza e la revoca, pronunciate dal Responsabile del competente Servizio, comportano l'obbligo della restituzione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della relativa determinazione, delle somme percepite a titolo di contributo maggiorate degli interessi a norma dell'art. 73 del regolamento CE N. 796/2004 della commissione del 21.04.2004. Nel caso di non restituzione nel termine suddetto verrà dato corso immediato all'escussione della fideiussione ovvero all'avvio dell'azione legale di recupero.

art. 25
(rinvio)

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data d'inizio, la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	Soggetto responsabile	atto finale
Presentazione domande.	giorno pubblicazione bando	45	Richiedente	Attribuzione n. protocollo
Ricevibilità delle domande e verifica della completezza	giorno successivo attribuzione protocollo	30	Responsabile del procedimento	Elenchi
Ammissibilità e valutazione del progetto	giorno successivo ultimazione precedente sub-procedimento	60	Comitato di valutazione	Verbale
Approvazione graduatoria e invio concessione	giorno successivo ultimazione precedente sub-procedimento	30	Responsabile del procedimento	D.D graduatoria e nota di comunicazione
Realizzazione investimenti	Data provvedimento approvaz. Graduatoria	Fino al 30/6/'09	Organismo di filiera	richiesta liquidazione
Accertamento regolare Esecuzione investimenti	giorno successivo richiesta liquidazione	75	Responsabile di misura coinvolto	Verbale proposta liquidazione
Approvazione elenchi liquidazione ed invio per pagamento	giorno successivo ultimazione precedente sub-procedimento	30	Responsabile del procedimento	DD liquidazione
Svincolo eventuali fidejussioni	giorno successivo definizione documentale	30	Responsabile di Misura coinvolto	liberatoria

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora siano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio d'ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi poiché strettamente correlati al numero delle domande che saranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che saranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.